



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta del 1° luglio 2016 n. 78

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012. AFFIDAMENTO ALLA ECOLAN S.P.A.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **1°** del mese di **luglio** alle ore **21,15** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2<sup>a</sup> convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 – FORTI Marcello

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 – MARINO Patrizio

	X
--	---

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 – MUSA Franco

	X
--	---

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 – POLIDORI Vincenzo

X	
---	--

5 – BERNARDI Gilberto

X	
---	--

13 – SCIMO' Francesco

	X
--	---

6 - DI MARTINO Remo

X	
---	--

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 – RICCI Carlo E.M.

X	
---	--

15 – SECCIA Alessandro

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 – UCCELLI Marco

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17
----

Consiglieri in carica

17
----

Risultando in totale: presenti n. **13** e assenti n. **4** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il con. Avv. Ilario Cocciola assume la presidenza, nella sua qualità di Presidente del consiglio e, accertata la validità della seduta, la dichiara aperta e pone in discussione l'argomento in oggetto.  
Interviene il consigliere Seccia e presenta un ordine del giorno sulla soppressione della corsa TUA per Pescara.

Seguono gli interventi del consigliere Polidori, Castiglione, che presenta interrogazioni verbali al Sindaco su varie problematiche, Ricci e Coletti, che presenta una mozione su Ripari di Giobbe, come da resoconto allegato.

Il sindaco d'Ottavio risponde alle interrogazioni poste dai consiglieri, come da resoconto allegato.

A seguire l'assessore De Iure risponde sul taglio dell'erba e dei pini, come da resoconto allegato.

Il Presidente, a seguire, presenta un ordine del giorno concernente gli autovelox sulla Marrucina.

Seguono gli interventi del consigliere Polidori, del Sindaco d'Ottavio, Seccia e Di Martino, come da resoconto allegato.

A questo punto il Presidente mette in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

Interviene il consigliere Ricci, come da resoconto che pone una pregiudiziale.

Interviene il consigliere Coletti, come da resoconto allegato, che ritira il primo punto all'o.d.g., in quanto, per l'emendamento già presentato ed inviato ai Consiglieri, lo stesso è contenuto nella proposta di delibera successiva.

A seguire il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Relaziona il consigliere Coletti, come da resoconto allegato.

Segue l'intervento del consigliere Castiglione che pone un quesito al Segretario comunale, che risponde.

Intervengono, anche più volte, Castiglione, di nuovo il Segretario comunale, Ricci, Seccia e Scarlatto, come da resoconto allegato.

A seguire gli interventi dei consiglieri Cieri, Polidori e Ricci, come da resoconto allegato.

Alle 00,30 entrano in aula i consiglieri Musa e Marino.

Seguono gli interventi dei consiglieri Coletti, che chiede di mettere a votazione la prosecuzione del consiglio oltre le ore 2,00, e Scarlatto, come da resoconto allegato.

Si allontana definitivamente dall'aula il consigliere Di Martino.

Prende la parola il Sindaco che chiede un rinvio dell'argomento, come da resoconto allegato.

Il Presidente interviene, come da resoconto allegato.

Il consigliere Coletti pone una pregiudiziale chiedendo una breve sospensione della seduta.

Il consigliere Tommaso Cieri interviene sulla sospensione, come da resoconto allegato e a seguire interviene il consigliere Musa, come da resoconto.

Il Presidente pone a votazione la pregiudiziale per la prosecuzione del consiglio oltre le 2 di notte, che, messa ai voti, viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

Successivamente il Presidente mette in votazione la proposta di breve sospensione della seduta richiesta dal consigliere Coletti, che registra il seguente esito: voti favorevoli 8, contrari 6 (Ricci, Marino, Castiglione, Cieri, Polidori e Musa).

Alle ore 01,41 la seduta riprende con la presenza in aula di n. 14 componenti il Consiglio: Sindaco d'Ottavio, Presidente Cocciola, Castiglione, Cieri, Coletti, Bernardi, Ricci, Forti, Marino, Musa, Polidori, Scarlatto, Seccia e Uccelli.

Il Sindaco prende la parola e ritira la proposta di rinvio avanzata prima della sospensione.

Abbandonano l'aula consiliare i consiglieri Castiglione, Ricci, Cieri, Polidori, Musa e Marino.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento alla delibera del consigliere Coletti che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti.

Successivamente il Presidente mette in votazione la proposta di delibera emendata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che i servizi di igiene ambientale di questo Comune sono svolti dalla società a prevalente capitale pubblico "Ortona Ambiente s.r.l.", società della quale il Comune è socio maggioritario, detenendo il 51% del capitale sociale; il restante 49% è detenuto da compagine privata, a suo tempo individuata con procedura di gara ad evidenza pubblica, con gara a c.d. doppio oggetto;

**RICORDATO** che l'affidamento dei predetti servizi andrà a scadere il 30/09/2016;

**DATO ATTO** che, con una partecipazione del 14,35 %, il Comune di Ortona è socio di "ECO.LAN S.p.a.", società per azioni a totale capitale pubblico (€ 3000.000,00), costituita da 53 Comuni, divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del "Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano;

**VISTO** che la predetta società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 30.12.2015 con la quale, per le motivazioni ivi previste, si stabiliva di conferire mandato alla società in house "ECO.LAN Spa", della quale il Comune di Ortona detiene una partecipazione del 14,35%, di rimettere presso gli uffici comunali competenti una proposta progettuale recante le disposizioni tecniche ed economiche caratterizzanti il nuovo servizio di igiene urbana con le modalità di raccolta "Porta a Porta" e i servizi annessi e complementari, allo stato gestiti dalla società mista sopra ricordata e sino al 30.09 p.v.;

**RICORDATO** che, con successiva deliberazione n. 50 del 20/04/2016, il Consiglio comunale ha conferito mandato all'unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate di cui alla deliberazione G.C. n. 287 del 30.12.2015, con l'ausilio di professionisti esterni particolarmente qualificati con provata esperienza nella materia di che trattasi, di verificare l'esistenza delle condizioni tecniche e giuridiche per l'affidamento del servizio di igiene urbana alla predetta società *in house* "ECO.LAN S.p.a.", e, nel caso di esito positivo della verifica di che trattasi, di valutare l'offerta tecnico - economica pervenuta dalla società medesima, nonché di rimettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012, contenenti i risultati di cui al comma precedente;

**RICORDATO**, altresì, che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 03/06/2016, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione(DUP) – Periodo 2016/2018 (Art. 170 , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) deliberata dalla Giunta comunale con atto n. 114 del 29/04/2016, coerentemente con gli indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 57 del 28/04/2016, tra cui il compimento di ogni attività amministrativa occorrente per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale alla società In house “ECO.LAN S.p.a.”;

**RAMMENTATO** che, su richiesta di questo Ente del 12/01/2016, prot. n. 20160001074, la società “ECO:LAN. S.p.a” ha rimesso a questo Ente la proposta progettuale per il servizio di igiene urbana del Comune di Ortona e che, a seguito di richiesta di integrazione, avanzata con nota comunale prot. n. 20160018259 del 23/06/2016, le medesima società ha fatto pervenire la nuova proposta progettuale, con nota prot. n. 514S/U del 24/06/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20160018504, in aderenza alle integrazioni richieste (principalmente vertenti sull’aumento delle vie e contrade di spazzamento, dei servizi di manutenzione del verde e dei servizi arborei, dei servizi di pulizia spiagge), unitamente al Capitolato d’oneri, al Disciplinare tecnico e DUVRI;

**DATO ATTO** che l’art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale che ci occupa, la cui nozione è desumibile dall’art. 183, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. *Codice dell’ambiente*), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, è del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile;

**VISTO CHE:**

- l’art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all’art.34, commi 20-26, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e all’art.3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011.
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21/10/2013 n. 36, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato “ATO Abruzzo”, con l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell’ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
- ad oggi, non è stata ancora avviata l’organizzazione del servizio di che trattasi da parte dell’AGIR;

**DATO ATTO** che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore, come sancito dall'art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 (Competenze dei Comuni);

**TENUTO CONTO** che la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17/1/2014 n. 20). In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l'avvio del nuovo sistema;

**VISTO** che in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di rilevanza economica, dopo un decennio di intensa attività normativa e di numerose modifiche, anche per l'avvicinarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale, attualmente, le modalità di affidamento degli stessi offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

- 1) appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

**VISTO**, in particolare, che l'affidamento *in house* è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato. E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o "longa manus" di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008);

**VISTO**, altresì, che il modello "in house", come sopra delineato, è circoscritto ai casi di sussistenza delle seguenti condizioni:

- Che la società sia a capitale totalmente pubblico;
- Che sia esercitato sulla società un controllo analogo a quello che p.a. esercita sulle proprie strutture e servizi;
- Che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

**VISTA** la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, rimessa dall'unità preposta al coordinamento ed ai controlli delle società partecipate non quotate, all'esito dello svolgimento dei compiti assegnati e sopra descritti e ritenuto di farla propria, per i fini di cui allo stesso articolo, con riferimento alla scelta dell'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona in house, precisando che detta scelta deve perseguire i seguenti obiettivi:

- Conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- Efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- Efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Qualità del servizio;

**DATO ATTO**, altresì, che la predetta relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

**DATO ATTO** della competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) – Organizzazione dei pubblici servizi;

Viso il D. Lgs. n. 153/2006;

Visto il D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli 7, contrari =, astenuti 1 (il Sindaco), resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1) per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di approvare la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona in favore della società partecipata "ECO.LAN S.p.a.", con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1;

2) di dare atto che l'approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Ortona, come disposto dal più volte citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;

3) di approvare, quindi, la proposta tecnico-economica presentata dalla società "ECO.LAN. S.p.a.", con nota prot. n. 514/S/U del 24/06/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20160018504, integrativa della precedente, allegata all'approvata relazione sub 1), recante la specifica dell'organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, per la durata di dieci anni, ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 3.078.691,00, oltre €307.869,00 per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitreecentottantaseimilacinquecentosessanta euro);

4) di dare atto che l'approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, alle condizioni di cui all'approvata proposta tecnico-economica di "ECO.LAN S.p.a." e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

5) di affidare, quindi, alla società partecipata “ECO.LAN. S.p.a.”, in house, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene urbana del Comune di Ortona, per dieci anni, a far data dal 01/10/2016 e previa sottoscrizione del relativo contratto, alle condizioni tecniche di svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla società suddetta, con la proposta presentata con nota prot. n. 514/S/U del 24/06/2016, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 20160018504, allegata al presente atto, insieme all’approvata relazione ex art. 34, ed al richiesto corrispettivo complessivo annuo di € € 3.078.691,00, oltre € 307.869,00 per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 3.386.560,00 (tremilionitrecentottantaseimilacinquecentosessanta euro);

6) di demandare alla Giunta ed al Dirigente competente, per quanto di rispettiva competenza, l’adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

7) di dare atto che la spesa complessiva annua di €3.386.560,00, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, sarà caricata sul pertinente capitolo dei bilanci interessati dal presente affidamento e per il 2016, per la quota parte di competenza.

Il consigliere Coletti propone un’inversione dell’ordine del giorno anticipando la trattazione dei punti 6,7,8, e 9.

Il Presidente mette in votazione l’inversione dell’o.d.g. che viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **M. COLAIEZZI**

**IL PRESIDENTE**  
F.to **I. COCCIOLA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**T. COLETTI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 19 luglio 2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suetesa deliberazione diventerà esecutiva il 13 agosto 2016 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 19 luglio 2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **M. COLAIEZZI**